

# **Ordinanza concernente l'aiuto alle vittime di reati (OAVI)**

del 27 febbraio 2008

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

vista la legge federale del 23 marzo 2007<sup>1</sup> concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV),

*ordina:*

## **Sezione 1: Redditi determinanti**

### **Art. 1**            Principio ed eccezioni (art. 6 LAV)

<sup>1</sup> I redditi determinanti sono calcolati secondo l'articolo 11 capoversi 1 e 3 della legge federale del 6 ottobre 2006<sup>2</sup> sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalità (LPC) e le rispettive prescrizioni federali.

<sup>2</sup> In deroga al capoverso 1:

- a. sono da computare in ragione dei due terzi, una volta dedotta la franchigia secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettera a LPC:
  1. i redditi secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettere d–h LPC,
  2. la prestazione complementare annua secondo l'articolo 9 capoverso 1 LPC;
- b. la sostanza netta è computata in ragione di un decimo, nella misura in cui superi il doppio della franchigia determinante secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettera c LPC;
- c. gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali non sono computati.

### **Art. 2**            Economie domestiche di più persone (art. 6 LAV)

<sup>1</sup> L'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale per i coniugi secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera a numero 2 LPC<sup>3</sup> e le franchigie per i coniugi secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettere a e c LPC si applicano anche ai partner registrati o ad altre persone che convivono stabilmente.

#### **RS 312.51**

<sup>1</sup> RS 312.5; RU 2008 1607

<sup>2</sup> RS 831.30

<sup>3</sup> RS 831.30

<sup>2</sup> I redditi determinanti di coniugi, partner registrati o di persone che convivono stabilmente sono sommati.

<sup>3</sup> Se l'avente diritto è minorenne o in formazione, i suoi redditi determinanti sono sommati a quelli dei genitori che vivono nella stessa economia domestica.

<sup>4</sup> Se le circostanze lo giustificano, i redditi dell'autore del reato che vive nella stessa economia domestica non sono presi in considerazione.

## Sezione 2: Calcolo dei contributi alle spese

### Art. 3

(art. 16 lett. b LAV)

Se i redditi determinanti dell'avente diritto si situano tra il doppio dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale (doppio dell'importo LPC<sup>4</sup>) e il quadruplo di tale importo, il contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi (spese) è calcolato come segue:

$$\text{Contributo alle spese} = \text{spese} - \frac{(\text{redditi determinanti} - 2 \times \text{importo LPC}) \times \text{spese}}{2 \times \text{importo LPC}}$$

## Sezione 3:

### Contributo forfettario per prestazioni fornite dai consultori in assenza di un accordo intercantonale

### Art. 4

(art. 18 LAV)

<sup>1</sup> Se non esiste un accordo tra due Cantoni, il Cantone che ha versato le prestazioni può esigere dall'altro Cantone un contributo forfettario per ogni persona che, in quanto vittima o congiunto:

- a. ha ricevuto una consulenza di almeno 30 minuti, un altro aiuto o un contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi; e
- b. aveva il suo domicilio civile nell'altro Cantone quando si è rivolta al consultorio.

<sup>2</sup> Il contributo forfettario ammonta a 825 franchi. L'Ufficio federale di giustizia (UFG) fissa il contributo ogni cinque anni civili. Sono determinanti:

- a. il numero dei casi trattati dai consultori secondo l'ultima statistica sull'aiuto alle vittime; e
- b. gli oneri dei Cantoni, per l'anno precedente, per le spese d'esercizio dei consultori e le spese per l'aiuto immediato e l'aiuto a più lungo termine.

<sup>3</sup> Su richiesta, i Cantoni forniscono all'UFG i dati necessari per determinare le spese.

<sup>4</sup> RS 831.30

## Sezione 4: Indennizzo da parte del Cantone

### Art. 5 Spese di patrocinio (art. 19 cpv. 3 LAV)

Le spese di patrocinio possono essere fatte valere esclusivamente come aiuto immediato o aiuto a più lungo termine.

### Art. 6 Calcolo dell'indennizzo (art. 20 cpv. 2 lett. b LAV)

Se i redditi determinanti dell'avente diritto si situano tra l'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale (importo LPC<sup>5</sup>) e il quadruplo di tale importo, l'indennizzo è calcolato come segue:

$$\text{Indennizzo} = \text{danno} - \frac{(\text{redditi determinanti} - \text{importo LPC}) \times \text{danno}}{3 \times \text{importo LPC}}$$

### Art. 7 Rimborso dell'acconto (art. 21 LAV)

<sup>1</sup> Se la domanda d'indennizzo è respinta, il richiedente deve rimborsare l'acconto.

<sup>2</sup> Se l'indennizzo è inferiore all'acconto, deve rimborsare la differenza.

<sup>3</sup> Il Cantone può rinunciare al rimborso se questo esponesse il richiedente a una situazione difficile.

## Sezione 5: Prestazioni finanziarie e compiti della Confederazione

### Art. 8 Formazione (art. 31 LAV)

<sup>1</sup> La Confederazione promuove con aiuti finanziari, a livello svizzero o almeno per un'intera regione linguistica, programmi di formazione per:

- a. il personale dei consultori;
- b. il personale dei tribunali e della polizia;
- c. altre persone incaricate dell'aiuto alle vittime.

<sup>2</sup> Nei limiti dei crediti stanziati, l'UFG assegna gli aiuti finanziari sotto forma di importi forfettari, che in media coprono al massimo due terzi dei costi del programma di formazione.

<sup>5</sup> RS 831.30

**Art. 9**           Eventi straordinari  
(art. 32 LAV)

<sup>1</sup> In caso di eventi straordinari, l'UFG provvede al necessario coordinamento in materia di aiuto alle vittime.

<sup>2</sup> L'Assemblea federale decide in merito alle indennità secondo l'articolo 32 capoverso 1 LAV.

**Art. 10**           Valutazione  
(art. 33 LAV)

<sup>1</sup> L'UFG determina la data, l'oggetto della valutazione e il modo di procedere.

<sup>2</sup> I Cantoni forniscono all'UFG le informazioni necessarie alla valutazione.

**Art. 11**           Cooperazione internazionale

L'UFG è l'autorità centrale designata secondo l'articolo 12 della Convenzione europea del 24 novembre 1983<sup>6</sup> relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti.

## Sezione 6: Disposizioni finali

**Art. 12**           Abrogazione e modifica del diritto previgente

<sup>1</sup> L'ordinanza del 18 novembre 1992<sup>7</sup> concernente l'aiuto alle vittime di reati è abrogata.

<sup>2</sup> L'ordinanza del 24 ottobre 1979<sup>8</sup> concernente la giustizia penale militare è modificata come segue:

*Art. 42a*

*Abrogato*

**Art. 13**           Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

27 febbraio 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>6</sup> RS 0.312.5

<sup>7</sup> RU 1992 2479, 1997 2824

<sup>8</sup> RS 322.2

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

